



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

Prot. n.46/2022

Perugia, 10 gennaio 2022

Ai Signori Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del distretto

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Perugia

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia

Ai Signori Presidenti di Tribunale del distretto

OGGETTO: impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale amministrativo, di polizia giudiziaria e di magistrati negli uffici giudiziari del distretto nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia

Il Procuratore Generale

richiamati i propri provvedimenti numeri 5893/23021, 4723/2021, 4424/2021, 4493/2021 e n. 4512/2021 datati rispettivamente 27 dicembre 2021, 27 ottobre 2021, 13 ottobre 2021, 15 ottobre 2021 e 18 ottobre 2021, aventi ad oggetto "*impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale amministrativo, di polizia giudiziaria e di magistrati negli uffici giudiziari del distretto*";

viste le circolari ministeriali m_DOG.13/10/2021.0209381.U avente ad oggetto "*Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*" e m_DOG.14/10/2021.0210214.U avente ad oggetto "*Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari - Integrazione*";

visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*";

preso atto che l'art. 3 del decreto legge in esame, rubricato come "*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*", modifica l'art. 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, contenente "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della*



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

diffusione dell'epidemia da COVID-19', così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, ed i giudici popolari anche «*ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*»; ritenuto che la disposizione dell'art. 9-sexies contiene una disciplina speciale e autonoma, rispetto a quella stabilita dall'art. 9-bis, anch'esso modificato dal menzionato art. 3 del d.l. n. 1 del 2022; rilevato come la decorrenza in vigore dal 1° febbraio p.v. sia indicata dal comma 1-ter del novellato art. 9bis in parola, mentre alcuna dilazione appare stabilita per l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 9sexies in esame; d'intesa con il Presidente della locale Corte d'Appello e sentiti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto; riservata ogni eventuale ulteriore disposizione all'esito di nuovi interventi normativi, di fonte primaria e secondaria;

DISPONE

che i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di base.

Manda la segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento anche ai Responsabili degli Istituti di Vigilanza preposti alla sorveglianza degli accessi degli uffici giudiziari del distretto oltre che ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Si ringrazia per la consolidata collaborazione istituzionale e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto possa essere di utilità.

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani